



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Portoferraio

Ordinanza n° 04 / 2024

Il Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo sottoscritto:

- VISTA** la propria Ordinanza n. 32 in data 22/05/2013 con la quale, a seguito di istanza prot. 8582 datata 21.05.2013 del Comune di Campo nell'Elba, veniva estesa fino a 300 metri dalla battigia la zona di mare riservata alla balneazione, venivano istituiti due corridoi di lancio ed una zona di interdizione alla balneazione in Località "La Foce" finalizzata a consentire in tale specchio acqueo il libero ancoraggio, nonché stabilite prescrizioni per la posa in opera e la verifica di dedicati apprestamenti segnaletici a mare;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 26/2023 in data 15/05/2023;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 76/2023 in data 15/09/2023 di approvazione del Regolamento del Porto di Marina di Campo;
- CONSIDERATO** che in occasione di sopralluoghi effettuati da personale dipendente nel tratto di mare destinato al libero ancoraggio, di cui al punto n. 3 del Rende Noto dell'Ordinanza n. 32/2013, è stata accertata la presenza di un "campo boe" realizzato abusivamente mediante posizionamento di corpi morti e di improvvisate attrezzature per l'ormeggio di natanti, potenzialmente pericolosi per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente;
- TENUTO CONTO** di quanto emerso nel corso della riunione convocata con foglio prot. n. 292 del 04/01/2024 e svoltasi in data 11/01/2024 con i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Campo nell'Elba e con il titolare della Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo, in relazione alle sopra richiamate criticità derivanti dall'utilizzo improprio dello specchio acqueo adibito al libero ancoraggio;
- VISTA** la nota prot. n. 1190 in data 30/01/2024 del Comune di Campo nell'Elba, assunta al prot. n. 2224 in pari data, con la quale viene confermata la volontà di mantenere l'attuale fascia di balneazione a 300 metri dalla spiaggia ed i corridoi di lancio, nonché espressa l'esigenza di non mantenere ulteriormente la suddetta zona di libero ancoraggio;
- RITENUTO** pertanto necessario aggiornare l'Ordinanza n. 32/2013 destinando alla balneazione lo specchio acqueo dalla stessa riservato al libero ancoraggio;
- RITENUTO** altresì, necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, della balneazione, nonché degli utenti in genere in quanto direttamente connessi all'utilizzazione delle predette aree;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento d'Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 (Disposizioni)

1. Durante la stagione balneare la zona di mare del Golfo di Marina di Campo riservata alla balneazione è estesa a 300 metri dalla battigia (come si evince dalla planimetria allegata e costituente parte integrante della presente Ordinanza), delimitata verso il largo da gavitelli biconici rossi del diametro di 50 centimetri saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 mt. l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, sui quali vige il divieto di ormeggio.
2. Ai lati di tale zona sono istituiti 2 (due) " corridoi di lancio di 300 metri " dalla battigia per l'arrivo e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela. Tali corridoi dovranno essere posti in opera dagli intestatari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Campo nell'Elba che dovranno al contempo assicurare il controllo di eventuali "scarrocciamenti" provvedendo nel caso al loro riposizionamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa esplicito rinvio alle disposizioni della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare.

Articolo 2 (Obblighi)

1. I concessionari di Marina di Campo, per gli specchi acquei antistanti le aree a terra in concessione, ed il Comune di Campo nell'Elba, limitatamente ai tratti di spiaggia libera, hanno l'obbligo della posa in opera di tutti gli apprestamenti segnaletici a mare come individuati dai punti 1 e 2 di cui al precedente articolo 1 e dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare e ne dovranno, al contempo, assicurare il controllo di eventuali "scarrocciamenti" provvedendo nel caso al loro riposizionamento.

Articolo 3 (Disposizioni finali e sanzioni)

1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.
2. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo e/o reato, incorreranno nelle sanzioni di cui agli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero articoli 53, 54 e 55 del Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171 e ss.mm.ii.
3. La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'Ordinanza n. 32/2013 citata in premessa.
4. La pubblicità verrà assicurata mediante inserzione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Portoferraio all'indirizzo <http://www.guardiacostiera.gov.it/portoferraio>.
5. La presente Ordinanza dovrà essere esposta nelle strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare, nonché all'albo del Comune di Campo nell'Elba.

Portoferraio, *data del protocollo informatico*

Il Comandante
C.F. (CP) Santo ALTAVILLA

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs 82/2005)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Portoferraio

Allegato all'Ordinanza n° 04/2024

